



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)

Assunto il 03/08/2020

Numero Registro Dipartimento: 719

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8157 del 04/08/2020

**OGGETTO: PSR CALABRIA 2014-2020 - EMERGENZA COVID19. DECRETO
SEMPLIFICAZIONE MISURE AD INVESTIMENTO - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16 E 19
GESTIONE DIRETTA GAL. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione C(2020) 1720 del 13 marzo 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione;
- con Delibera n. 78, del 15 maggio 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- Con Deliberazione n. 42, del 29 giugno 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1720 del 13 marzo 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- La Commissione Europea con Decisione C(2020) 4856 del 10 luglio 2020 - CCI: 2014IT06RDRP018 – ha approvato l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314 della Commissione.

CONSIDERATO che con diversi avvisi pubblici la Regione Calabria ha dato attuazione agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 14/20, regolamentando attraverso le disposizioni attuative e procedurali, i decreti o circolari di dettaglio successivi, le lettere di concessione, comprese eventuali integrazioni successive, le modalità e le tempistiche di realizzazione dei progetti afferenti le misure 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16 e 19 limitatamente ai progetti a gestione diretta GAL.

ATTESO CHE:

- a causa della recente pandemia si è determinata una situazione eccezionale di difficoltà per le aziende e per gli Enti beneficiari del PSR. Le perturbazioni economiche generate nonché le difficoltà finanziarie ed i problemi di liquidità, rendono necessaria l'adozione, senza indugio, di interventi straordinari ed oltremodo incisivi in favore delle aziende agricole e di tutti i beneficiari del PSR Calabria;
- per far fronte alla crisi pandemica in atto, questa Amministrazione intende semplificare quanto più possibile gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione, modificando ed alleggerendo una serie di disposizioni stabilite nell'ambito delle procedure attuative del PSR Calabria 14/20;
- l'Amministrazione Regionale ha perfettamente raggiunto il target di performance del 2018 nonché superato i livelli di spesa relativi all'N+3. In particolare, rispetto al target di spesa N+3, annualità 2020, pari ad euro 148.287.200,81, di risorse pubbliche, ad oggi la Regione ha un livello di realizzazione pari al 138,61% corrispondente ad euro 205.537.809,57. Riguardo al target 2021, presenta già un avanzamento di spesa del 39,75%;
- per far fronte all'attuale situazione di crisi e al fine di fornire sostegno alle situazioni di difficoltà dei beneficiari, questa amministrazione, pur senza alterare le finalità o le strategie previste, ritiene necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni attuative e/o procedurali dei bandi e degli atti conseguenti, comprese le lettere di concessione e successive eventuali integrazioni;
- tra gli ambiti di semplificazione individuati rientrano, soprattutto, le tempistiche di conclusione dei progetti; le concessioni di variante, compresi i cambi beneficiari; le condizioni per la richiesta di proroghe/varianti; l'eventuale riutilizzo delle economie e l'alleggerimento delle sanzioni.

RITENUTO che nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia di gestione nonché di massima semplificazione del programma ed al fine di velocizzarne ed armonizzarne le procedure, si rende necessario adottare disposizioni trasversali per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR.

DATO ATTO che l'Autorità di Gestione ha, altresì, attivato un'azione di monitoraggio nei confronti degli operatori economici interessati dagli interventi del PSR Calabria con l'obiettivo di accertare il reale stato

di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle operazioni ed in funzione di eventuali future riprogrammazioni della misura di riferimento.

CONSIDERATO CHE, in tema di tempistica dei progetti e di concessione di proroghe, si ritiene opportuno, limitatamente alle lettere di concessione già notificate di:

- adottare determinazioni trasversali a tutti gli interventi interessati tali da consentire di:
 - disapplicare ogni disposizione negatoria delle proroghe o limitativa delle stesse, stabilendo in modo unitario ed a prescindere da specifiche istanze da parte dei beneficiari, anche qualora fossero già state respinte, che la scadenza ultima per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissata al 30.06.2021;
 - modificare e/o integrare automaticamente quanto disposto nei bandi ed in tutti gli atti di decretazione conseguenti nonché nelle lettere di concessione e nelle eventuali proroghe già concesse o dinieghi già comunicati, con le previsioni di cui al presente decreto adeguando e prorogando automaticamente la data di scadenza per la conclusione degli investimenti fino al 30.06.2021;
- adottare determinazioni specifiche per alcuni interventi del programma tali da stabilire:
 - esclusivamente per i progetti afferenti l'intervento 3.2.1., di cui al DDG n. 8340, del 27.07.2018, che la tempistica sia fin d'ora prorogata di un ulteriore anno, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso;
 - per il "Pacchetto Giovani", intervento 6.1.1., di cui al DDG n. 13907 del 07.12.2017, il mantenimento dell'obbligo per il beneficiario di acquisire, entro il 30.06.2021, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto (IAP e CD);
 - per la misura 8, la nuova previsione del termine di 60 giorni per la restituzione della lettera di concessione controfirmata per accettazione, disapplicando l'attuale termine di 10 giorni. E' altresì disapplicato il termine di 60 e 90 giorni, rispettivamente per i beneficiari privati e pubblici, relativo alla presentazione dei provvedimenti autorizzativi (nulla osta, permessi o autorizzazioni);
 - per la misura 16, ad esclusione dell'intervento 16.2 che non potrà avere una durata superiore a tre anni per lo svolgimento del progetto, che la scadenza per il completamento dei progetti di cooperazione è fissata per tutti i restanti beneficiari in 4 anni decorrenti dalla data di restituzione delle lettere di concessione sottoscritte, tanto in considerazione della natura delle attività previste ed in conformità a quanto consentito nella scheda di misura del PSR.
- fare salvo il diverso e più lungo termine già eventualmente accordato dai bandi, dalle lettere di concessione oppure da disposizioni successive;
- confermare il termine già previsto nei bandi, successivo alla conclusione dei lavori, per la presentazione della domanda di saldo finale con relativa documentazione;
- stabilire che le lettere di concessione notificate entro il 31 dicembre 2020, dovranno tenere conto delle presenti previsioni ed essere armonizzate con le tempistiche e le procedure previste nel presente atto.

CONSIDERATO CHE, in tema di concessione di variante in cui sono ricompresi anche i cambi di beneficiario, alla luce del nuovo manuale Sian e delle nuove implementazioni del Sistema, si ritiene opportuno adottare determinazioni trasversali, tali da consentire di:

- disapplicare ogni disposizione negatoria delle varianti o limitativa delle stesse, stabilendo in modo trasversale ai bandi la possibilità di poter presentare varianti progettuali; varianti di cambio localizzazione degli investimenti; varianti di cambio beneficiario e varianti per ribasso d'asta purché sussistano le seguenti condizioni:
 - siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
 - non comportino variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
 - non comportino la modifica, in aumento, della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta;
 - non scostino dal progetto iniziale di oltre il 30%;
 - non compromettano l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
 - non violino disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia;
 - siano conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente;
- fare salvi, per quanto riguarda gli Enti pubblici, tutti i vincoli previsti dalla normativa in materia di varianti in corso d'opera, in particolare in ossequio a quanto disposto dal D.lgs.50/2016;

- fare salvi i provvedimenti già autorizzati e/o i diritti già acquisiti;
- modificare e/o integrare automaticamente quanto disposto nei bandi ed in tutti gli atti di decretazione conseguenti nonché nelle lettere di concessione e nelle determinazioni successive, anche di diniego, con le previsioni di cui al presente decreto;
- regolamentare le modalità di presentazione delle distinte varianti attraverso un'unica circolare esplicativa che, approvata in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I);
- stabilire che la formalizzazione a sistema Sian delle varianti costituisce condizione essenziale per la presentazione delle future domande di pagamento, correlate alla variante, e alla conseguente istruttoria da parte degli uffici;
- prevedere come obbligatoria, prima della presentazione della domanda di saldo, in caso di beneficiari enti pubblici, la presentazione della variante per ribasso d'asta nei lavori lavori/servizi/forniture così da sostituire gli importi di spesa, dichiarati prima della gara, con quelli riportati nell'aggiudicazione della gara della ditta vincente aggiudicataria.

CONSIDERATO, altresì, dover intervenire in tema di percentuale minima di realizzazione degli investimenti richiesta dai bandi o da successive disposizioni per poter presentare agli uffici competenti domanda di S.A.L., istanza di variante o proroga, disponendo:

- la disapplicazione generalizzata di tale previsione percentuale così da consentire ai beneficiari, in qualunque momento e situazione, di poter presentare agli uffici competenti istanza di variante o proroga;
- di ritenere sufficiente, in luogo dell'avanzamento fisico progettuale, unicamente la dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'investimento da comprovarsi al momento di presentazione dell'istanza relativa.

RITENUTO CHE, per quanto premesso, occorre, altresì, adeguare il disposto di cui ai DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; DDG n. 14719 del 7 dicembre 2018; DDG n. 13006 del 22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni, al fine di:

- stabilire che, fino alla scadenza ultima dei progetti di cui al presente decreto, non saranno applicate riduzioni per ritardato completamento degli investimenti o mancato rispetto delle tempistiche previste nelle lettere di concessione o successive proroghe concesse;
- precisare, dettagliatamente, al fine di assicurare la massima trasparenza, le modalità di calcolo delle sanzioni applicabili in tutti gli altri casi, giusta nota allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato II).

RITENUTO, inoltre, dover favorire i beneficiari che in conseguenza della pandemia derivante dal COVID19 si trovano nell'impossibilità di completare il progetto, consentendo loro di concludere l'intervento con la rendicontazione di un lotto funzionale. L'amministrazione, attraverso il Centro di Responsabilità, avrà cura di valutare ed attestare che la realizzazione parziale del progetto rispetta gli obiettivi di funzionalità cui le opere sono destinate. Il lotto funzionale, in quanto lotto finanziario, prescinde dai limiti percentuali di progettazione previsti nel programma di sviluppo rurale e sanciti nel progetto approvato. Ad esempio, relativamente all'intervento 4.1.1., nel caso di nuova costruzione, se il beneficiario ha realizzato e reso funzionale una nuova costruzione rispettando i limiti del 40% dell'investimento ammesso, potrà rendicontare l'opera come lotto funzionale senza dover ricalcolare la percentuale rispetto all'intervento parziale realizzato in via definitiva. Si precisa che per l'Amministrazione Regionale la parte residua del progetto finanziato e del relativo contributo, si intendono come definitivamente rinunciati.

CONSIDERATO, inoltre, dover confermare le revoche già comunicate da parte dei Settori competenti nonché gli avvii di revoca che non risultino collegabili alla pandemia del covid19 e, per tale ragione, eventualmente, sospensibili;

RITENUTO, infine, relativamente ai Gruppi di Azione locale, dover stabilire che:

- le previsioni di cui al presente decreto sono interamente estese ai GAL per i progetti a Gestione Diretta;

- la nota circolare sulle varianti (all. I) deve essere applicata ai progetti dei GAL e ai progetti presentati dai beneficiari selezionati dai GAL;
- sarà cura dei Gal definire modalità e termini per l'attuazione di specifiche azioni di semplificazione finalizzate all'accelerazione della spesa, nei limiti imposti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom) 1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate, previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;
- la legge 241/90 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 254, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 497 del 17 gennaio 2019;
- Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22 ottobre 2019 in tema di applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
- il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

VISTI, ALTRESÌ,

- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
- l'art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- la D.G.R. n. 36 del 30/01/2019 che ha approvato il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021;
- la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019 avente ad oggetto: DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541 del 2015 e s.m.i.. - Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio;
- la D.G.R. n. 512 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti;
- la D.G.R. n. 513 del 31/10/2019 avente per oggetto: Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione d'ufficio dei Dirigenti;
- la D.G.R. n. 45 del 14.04.2020, con la quale, nello stabilire che la "prorogatio" degli organi di vertice amministrativo sarebbe scaduta il 15.05.2020, è stato al contempo avviato l'iter procedurale per una complessiva revisione e razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture della Giunta;

- la D.G.R. n. 89 del 15/05/2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai Dirigenti apicali delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale ed il dott. Giacomo Giovinazzo, tra gli altri, è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- il D.P.G.R n. 59 DEL 18/05/2020 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- il DDG n. 6008 del 03/06/2020 che ha, tra l'altro, confermato l'assegnazione alla Direzione Generale, del Dott. Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del PSR Calabria 2014-2020;

Dato atto che il presente decreto viene adottato dal Dirigente Generale, anche nella sua qualità di Autorità di Gestione;

Su proposta del Coordinatore del PSR Calabria, Dott. Francesco Chiellino, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura medesima.

D E C R E T A

Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:

- **disapplicare** ogni disposizione negatoria delle proroghe o limitativa delle stesse, stabilendo in modo unitario ed a prescindere da specifiche istanze da parte dei beneficiari, anche qualora fossero state respinte, che la scadenza ultima per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissata al 30.06.2021.
- **modificare** e/o integrare automaticamente quanto disposto nei bandi ed in tutti gli atti di decretazione conseguenti nonché nelle lettere di concessione e nelle eventuali proroghe già concesse o dinieghi già comunicati, con le previsioni di cui al presente decreto adeguando e prorogando automaticamente la data di scadenza per la conclusione degli investimenti fino al 30.06.2021;
- **stabilire** per i progetti afferenti l'intervento 3.2.1., di cui al DDG n. 8340, del 27.07.2018, che la tempistica sia fin d'ora prorogata di un ulteriore anno, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso;
- **stabilire** per il "Pacchetto Giovani", intervento 6.1.1., di cui al DDG n. 13907 del 07.12.2017, il mantenimento dell'obbligo per il beneficiario di acquisire, entro il 30.06.2021, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto (IAP e CD);
- **stabilire** per la misura 8, la nuova previsione del termine di 60 giorni per la restituzione della lettera di concessione controfirmata per accettazione, disapplicando l'attuale termine di 10 giorni. E' altresì disapplicato il termine di 60 e 90 giorni, rispettivamente per i beneficiari privati e pubblici, relativo alla presentazione dei provvedimenti autorizzativi (nulla osta, permessi o autorizzazioni).
- **stabilire** per la misura 16, ad esclusione dell'intervento 16.2 che non potrà avere una durata superiore a tre anni dalla concessione, che la scadenza per il completamento dei progetti di cooperazione è fissata per tutti i restanti beneficiari in 4 anni decorrenti dalla data di restituzione delle lettere di concessione sottoscritte, tanto in considerazione della natura delle attività previste ed in conformità a quanto consentito nella scheda di misura del PSR.
- **stabilire** che sia fatto salvo il diverso e più lungo termine già eventualmente accordato dai bandi, dalle lettere di concessione oppure da disposizioni successive.
- **confermare** il termine già previsto nei bandi, successivo alla conclusione dei lavori, per la presentazione della domanda di saldo finale con relativa documentazione.

- **stabilire** che le lettere di concessione notificate entro il 31 dicembre 2020, debbano tenere conto delle presenti previsioni ed essere armonizzate con le tempistiche e le procedure previste nel presente atto.
- **disapplicare** ogni disposizione negatoria delle varianti o limitativa delle stesse, stabilendo in modo trasversale a tutti i bandi la possibilità, alle condizioni di cui in premessa, di poter presentare varianti progettuali; varianti di cambio localizzazione degli investimenti; varianti di cambio beneficiario e varianti per ribasso d'asta;
- **confermare**, per quanto riguarda gli Enti pubblici, tutti i vincoli previsti dalla normativa in materia di varianti in corso d'opera, in particolare in ossequio a quanto disposto dal D.lgs.50/2016;
- **modificare** e/o integrare automaticamente quanto disposto nei bandi ed in tutti gli atti di decretazione conseguenti nonché nelle lettere di concessione e nelle determinazioni, anche di diniego, successive con le previsioni di cui al presente decreto;
- **approvare** la circolare esplicativa delle modalità di presentazione delle distinte varianti allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato I);
- **stabilire** che la formalizzazione a sistema Sian delle varianti costituisce condizione essenziale per la presentazione delle future domande di pagamento, correlate alla variante, e conseguente istruttoria da parte degli uffici;
- **prevedere** come obbligatoria, prima della presentazione della domanda di saldo, in caso di beneficiari enti pubblici, la presentazione della variante per ribasso d'asta nei lavori lavori/servizi/forniture;
- **disapplicare** in modo generalizzato la previsione stabilita nei bandi che subordina la possibilità di poter presentare istanza di variante o proroga solo all'esito della dimostrazione di avanzamento parziale e percentuale della realizzazione degli investimenti;
- **ritenere sufficiente**, in luogo dell'avanzamento fisico progettuale, unicamente la dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'investimento dandone prova al momento di presentazione dell'istanza relativa;
- **stabilire** che, fino alla scadenza ultima dei progetti di cui al presente decreto, non saranno applicate sanzioni per ritardato completamento degli investimenti o mancato rispetto delle tempistiche previste nelle lettere di concessione o successive proroghe concesse;
- **dare atto** delle modalità di calcolo delle sanzioni applicabili in tutti gli altri casi per come dettagliate nella nota allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato II);
- **consentire** ai beneficiari che in conseguenza della pandemia derivante dal COVID19 si trovano nell'impossibilità di completare il progetto, di presentare richiesta alla regione per la conclusione dell'intervento con la rendicontazione di un lotto funzionale. L'amministrazione, attraverso il Centro di Responsabilità, avrà cura di valutare ed attestare che la realizzazione parziale del progetto rispetta gli obiettivi di funzionalità cui le opere sono destinate. Il lotto funzionale, in quanto lotto finanziario, prescinde dai limiti percentuali di progettazione previsti nel programma di sviluppo rurale e sanciti nel progetto approvato. Ad esempio, relativamente all'intervento 4.1.1., nel caso di nuova costruzione, se il beneficiario ha realizzato e reso funzionale una nuova costruzione rispettando i limiti del 40% dell'investimento ammesso, potrà rendicontare l'opera come lotto funzionale senza dover ricalcolare la percentuale rispetto all'intervento parziale realizzato in via definitiva. Si precisa che per l'Amministrazione Regionale la parte residua del progetto finanziato e del relativo contributo, si intendono come definitivamente rinunciati.

- **confermare** le revoche già comunicate da parte dei Settori competenti nonché gli avvii di revoca che non risultino collegabili alla pandemia del covid19 e, per tale ragione, eventualmente, sospendibili;
- **stabilire** che: le previsioni di cui al presente decreto sono interamente estese ai GAL per i progetti a Gestione Diretta; la nota circolare sulle varianti (all. I) deve essere applicata ai progetti dei GAL e ai progetti presentati dai beneficiari selezionati dai GAL; sarà cura dei Gal definire modalità e termini per l'attuazione di specifiche azioni di semplificazione finalizzate all'accelerazione della spesa, nei limiti imposti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.
- **fare salvi** i provvedimenti già autorizzati e/o i diritti già acquisiti;
- **dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- **provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
- **provvedere**, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2020 all'indirizzo www.calabriapsr.it ;
- **notificare** il presente atto all'organismo pagatore ARCEA.

Sottoscritta dal Coordinatore del PSR

CHIELLINO FRANCESCO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
e Autorità di Gestione del PSR

GIOVINAZZO GIACOMO

(con firma digitale)

PSR Calabria 2014-2020

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Chiarimenti ed indicazioni operative in merito alle “Domande di Variante”

Luglio 2020

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. TIPOLOGIE DI VARIANTE E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE.....	5
2.1 LE VARIANTI PROGETTUALI.....	7
2.1.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	8
2.2. CAMBIO BENEFICIARIO.....	9
2.3. CAMBIO LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.....	11
2.4. VARIANTI PER RIBASSO D'ASTA.....	12

L'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, intende procedere alla definizione di un documento con l'obiettivo di chiarire ed integrare le disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno e di pagamento, pubblicate per tutti gli interventi del PSR Calabria 2014-2020, anche a seguito dei provvedimenti/note di chiarimento-precisazione-integrazione, disposte dall'Amministrazione Regionale, al fine di ricondurre le diverse fasi ad una disciplina unitaria.

Quanto indicato nel presente documento, è applicabile a tutti i beneficiari in quanto destinatari di un sostegno nell'ambito delle misure/interventi cofinanziati con il PSR Calabria 2014-2020.

L'aspetto specifico su cui s'intende intervenire riguarda **“Le Domande di Variante”**.

1. PREMESSA

Nel corso del mese di maggio 2019, il Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura) ha rilasciato il nuovo Manuale Utente (edizione 2.1) per la “Compilazione Misure non connesse alla superficie o agli animali” – *Domanda di Variante*, nel quale si forniscono nuove istruzioni per la loro presentazione. Sul tema in esame, il manuale ha imposto la formalizzazione a sistema delle varianti che intervengano nel corso della realizzazione del progetto, introducendo, altresì, il caso della variante per ribasso d'asta, per gli enti pubblici beneficiari, nonché quello relativo al cambio localizzazione e al cambio beneficiario.

Fatti salvi i provvedimenti già autorizzati e/o i diritti già acquisiti, le nuove procedure comportano, comunque, una rivisitazione delle previsioni connesse all'attuazione degli interventi a valere sul PSR Calabria, che dovranno essere opportunamente modificate, integrate, armonizzate, **unitamente alle lettere di concessione e alle successive circolari**,¹ anche in considerazione del fatto che non è più dato distinguere le variazioni tecniche e/o economiche sostanziali dagli adeguamenti tecnici e/o economici al progetto, né è ammessa a sistema la presentazione di varianti che scostino, dal valore del progetto iniziale, di oltre il 30% o che determinano un aumento dell'importo del contributo concesso.

L'incombente scadenza collegata al raggiungimento dei target di spesa e dell'N+3 aveva, inoltre, reso consigliabile, in alcune casi, non prevedere nei bandi la possibilità di presentare varianti

¹ A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: D.D.G. n. 5817, del 5 giugno 2018 avente ad oggetto: circolare n. 1/2018 concernente chiarimenti ed indicazioni operative sulle procedure di attuazione delle “variazioni al progetto” e precisazioni modalità di presentazione “domande di pagamento” nonché nota, prot. 169994, del 2 maggio 2019, ecc.

progettuali. Oggi, raggiunti con successo i target auspicati, l'Amministrazione ritiene di poter modificare anche tali previsioni.

Conseguentemente, tutti i beneficiari delle misure/interventi cofinanziati con il PSR Calabria 2014-2020, potranno presentare, pertanto, secondo le procedure qui normate ed i limiti stabiliti, all'Amministrazione Regionale, istanze di Variazioni al Progetto.

Le diverse tipologie di variante saranno, comunque, soggette a specifiche procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei successivi sotto-paragrafi.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici, sono fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla normativa in materia di varianti in corso d'opera, in particolare in ossequio a quanto disposto dal D.lgs.50/2016, art. 106.
- Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, in fase di esame della richiesta. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non comportano la modifica, in aumento, della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- non violano disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente.

L'osservanza delle nuove procedure per la formalizzazione a sistema delle varianti costituisce, comunque, condizione essenziale per la presentazione delle future domande di pagamento e conseguente istruttoria da parte degli uffici. In sede di controllo sia amministrativo che in loco spetterà ai controllori verificare la coerenza delle domande di pagamento con le variazioni approvate.

In fase di verifica della domanda di pagamento, il controllore procederà, infatti, ad accertare la conformità tra la variante approvata e le opere realizzate e rendicontate.

Si ricorda che è compito del controllore verificare la spesa, nel caso dei controlli amministrativi, e la regolarità di tutta l'operazione ammessa a sostegno, nel caso di controllo in loco. I controllori, per la loro diversa funzione, non potranno sostituirsi agli istruttori regionali e ai centri di responsabilità nelle procedure di valutazione dei progetti e delle variazioni degli stessi.

2. TIPOLOGIE DI VARIANTE E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, secondo il nuovo manuale Sian, sono da considerarsi varianti:

- Le varianti progettuali
- Le varianti per Cambio Localizzazione degli Investimenti
- Le varianti per Cambio Beneficiario
- Le varianti per ribasso d'asta per gli enti pubblici beneficiari.

Il beneficiario che intende apportare qualsivoglia variazione al progetto approvato, di natura tecnica, economica o amministrativa/procedurale, dovrà trasmettere, preliminarmente alla prima domanda di pagamento utile correlata, la richiesta di variante all'indirizzo di posta elettronica certificata del settore competente per l'istruttoria preventiva, unitamente alla documentazione giustificativa della variante.

Gli uffici preposti all'istruttoria preventiva verificheranno la presenza delle condizioni per ammettere la variazione.

Il procedimento si concluderà con l'invio di una nota, che dovrà essere trasmessa al beneficiario a mezzo posta elettronica certificata, nella quale sono sinteticamente riportati:

- gli elementi costitutivi della variante compreso, se pertinente, il nuovo quadro economico finanziario, nonché la sua accettazione ovvero il suo diniego;
- la prescrizione al beneficiario di presentare la domanda a sistema SIAN per il recepimento della variante.

Il beneficiario dovrà conseguentemente formalizzare nel sistema SIAN la domanda di variante, nei precisi termini con cui è stata autorizzata, corredata da tutta la documentazione pertinente (istanza, relazione tecnica e allegati, esito istruttorio regionale e relativi allegati) comprese le evidenze delle PEC trasmesse agli uffici regionali nonché ricevute dai medesimi.

La documentazione acquisita al SIAN integrerà il fascicolo di domanda costituendo la base ufficiale per i successivi adempimenti compresi i controlli amministrativi ed in loco. Le eventuali difformità potranno essere rilevate sia dagli uffici che dai verificatori e costituiranno la base per l'inammissibilità dei costi ovvero l'applicazione di sanzioni e/o esclusioni.

La documentazione di variante, unitamente alla domanda, così come scaricata dal Sian, dovrà, a cura del Centro di Responsabilità, essere archiviata elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno regionale SIAT (corredandola di tutta la documentazione presentata dal beneficiario o richiesta, ai fini del procedimento, dalla regione, comprese le evidenze delle PEC trasmesse agli uffici regionali nonché ricevute dai medesimi) nonché utilizzata al fine di procedere, ove pertinente, ai conseguenti aggiornamenti del Registro Nazionale Aiuti di Stato e CUP.

Non sono da considerarsi varianti gli adeguamenti migliorativi che non comportino variazioni al progetto, non modificano il quadro economico e conseguentemente le voci di spesa, ed a condizione che l'eventuale maggiore spesa resti a carico degli stessi beneficiari.

Non sono, altresì, da considerarsi varianti:

- 1) l'acquisto da altro fornitore (rivenditore) della medesima macchina e/o attrezzatura richiesta e ammessa alle agevolazioni in sede di istruttoria della Domanda di Sostegno a condizione che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 - il bene acquistato sia il medesimo a quello approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno;
 - sia presente una dichiarazione del beneficiario che espliciti in modo esaustivo il motivo della variazione del fornitore/rivenditore.
 - il valore del bene ammesso alle agevolazioni sia inferiore o uguale a quello preventivato (l'eventuale maggiore costo resterà totalmente a carico del beneficiario);
- 2) l'acquisto dal medesimo o altro fornitore (rivenditore) di un nuovo modello di macchinario e/o attrezzatura che ha sostituito nel catalogo del produttore quello precedentemente indicato nel preventivo che è stato oggetto di valutazione e ammissione alle agevolazioni in sede di istruttoria della Domanda di Sostegno. Anche in tal caso è necessario, però, che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 - sia presente una dichiarazione e/o un documento con medesimo valore probatorio (catalogo, ecc.) del produttore che attesti che il modello indicato nel preventivo non è più in produzione, ma è stato sostituito dal nuovo modello con capacità tecniche medesime o migliorative rispetto a quelle del modello indicato in preventivo e non più in produzione;
 - il valore del bene ammesso alle agevolazioni sia inferiore o uguale a quello preventivato (l'eventuale maggiore costo resterà totalmente a carico del beneficiario);

Di tali adeguamenti migliorativi si dovrà dare evidenza in fase di rendicontazione finale degli interventi.

2.1 LE VARIANTI PROGETTUALI

Come già indicato in premessa, non è più dato distinguere nel SIAN le variazioni tecniche e/o economiche sostanziali dagli adeguamenti tecnici e/o economici al progetto, per cui tutto deve essere ricompreso nel novero delle varianti, ivi comprese le variazioni proposte dai beneficiari privati per l'utilizzo delle eventuali economie registrate durante la realizzazione del progetto.

Le varianti progettuali, comprese quelle relative ai progetti immateriali, ricomprendono qualsiasi variazione al progetto presentato, ivi compresi gli "adeguamenti tecnici" e devono essere contenute entro il limite **massimo del 30%** dell'importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo.

Devono, pertanto, intendersi modificate tutte le disposizioni che abbiano previsto percentuali maggiori di tali valore (es: pacchetto giovani 2018; intervento 7.4.1; intervento 7.2.1; intervento 6.4.1; intervento 6.4.2; intervento 4.4.2; intervento 4.4.1; misura 16).

La percentuale del 30% non rileva qualora la variazione finanziaria si collochi all'interno del medesimo sotto intervento. Ad esempio, il cambio marca/modello delle trattrici a parità di caratteristiche tecniche; l'acquisto di una sarchiatrice in luogo di uno scuotitore sono da considerarsi varianti che non incidono sulla percentuale del 30% citato; stessa cosa nel caso di variazione da "pavimentazione locale stoccaggio" a "murature locale stoccaggio". Il tutto a condizione che la variazione risulti all'interno dello stesso sottointervento e che vengano rispettate le condizioni di ammissibilità elencate al capitolo 1.

Al contrario, spostamenti di spesa tra sottointerventi, comportano sempre il rispetto del limite del 30%. (es. da impianto elettrico capannone ad acquisto trattrice; da acquisto macchinari per il trattamento delle acque di scarico aziendali - ad acquisto di hardware finalizzato all'adozione di TLC ed e-commerce).

S'intendono disapplicate le previsioni che impongono la dimostrazione dell'avanzamento percentuale fisico dell'investimento come pre-requisito per poter richiedere la variante.

In luogo dell'avanzamento fisico progettuale, Il beneficiario dovrà fornire dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'investimento da comprovarsi al momento di presentazione dell'istanza relativa.

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul rispetto dei relativi limiti % stabiliti, anche nel caso di ricorso ad eventuali ripetute richieste di variante dell'investimento complessivo approvato. In tal caso dovrà essere valutato l'effetto cumulativo delle singole varianti. Le variazioni complessive devono,

comunque, attestarsi entro max il 30% dell'importo complessivo approvato e le relative variazioni dovranno essere assoggettate alle disposizioni di cui sopra.

Per i beneficiari enti pubblici, la variante progettuale comprende le modifiche e variazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

2.1.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il beneficiario che intende apportare qualsivoglia variazione al progetto approvato, di natura tecnica, economica o amministrativa/procedurale, dovrà trasmettere la richiesta di variante all'indirizzo di posta elettronica certificata del settore competente per l'istruttoria preventiva, unitamente ai seguenti documenti:

- Relazione esplicativa delle motivazioni poste a base della variante nonché delle modifiche proposte, redatta e asseverata dal Tecnico progettista. La relazione dovrà, altresì, dare evidenza del nuovo crono programma delle attività.
- Quadro economico comparativo, distinto per categorie di spesa, del progetto originario rispetto alla variazione proposta. In dettaglio dovrà essere riportata ogni singola voce che si intende variare, in più o in meno, compresa, qualora pertinente, la quota parte di spese tecniche relative, riportando la quota % di incidenza sul totale dell'investimento. Si precisa che le spese tecniche/generali non vanno computate nel calcolo del 30% di variazione massima consentita qualora non siano soggette a spostamenti tra i vari sottointerventi.
- Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal beneficiario e dal tecnico abilitato, relativa al mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dall'amministrazione regionale nonché della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta;
- Elaborati grafici di dettaglio, se pertinenti;
- Computo Metrico modificato, riferito ai prezzi regionali utilizzati, se pertinente;
- Se pertinente, preventivi di spesa comparabili (Tre) per ciascuna voce oggetto di variazione sia nel caso di progetti materiali che immateriali;
- Dimostrazione dello stato di avanzamento fisico progettuale realizzato.;
- Eventuali Autorizzazioni/ Permessi.

Nel caso di beneficiari enti pubblici la documentazione prevista dovrà essere conforme a quanto indicato nel D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207, del 5 ottobre 2010, per la parte attualmente in vigore.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti nella variazione al progetto, potranno essere realizzati anche prima dell'inoltro della richiesta e della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

Resta immutato il principio secondo cui la spesa dovrà, in ogni caso, essere stata sostenuta successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, in sede di verifica della domanda di pagamento, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'Amministrazione si riserva, comunque, la verifica funzionale dell'iniziativa progettuale rimanente realizzata.

Relativamente alla misura 1 (attività di formazione/informazione), non costituisce variazione al progetto approvato la mera variazione del cronoprogramma delle attività formative/informative che pertanto non soggiace a specifica approvazione. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di comunicare tale variazione con le modalità e i termini di cui alla Circolare Esplicativa² prot. 134966 del 2 aprile 2019 al fine dell'espletamento degli opportuni controlli. In tal caso sarà sufficiente comunicare, via Pec, all'amministrazione tale variazione del cronoprogramma di cui gli uffici prenderanno unicamente atto, provvedendo, però, alla necessaria archiviazione della stessa sul Siat.

2.2. CAMBIO BENEFICIARIO

Dopo la concessione dell'aiuto, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda o fusione, scissione, incorporazione, conferimento. Le motivazioni di tale variante possono essere, altresì, il subentro di un altro soggetto "capofila" (per domande ad accesso individuale) oppure alcune circostanze eccezionali quali il decesso del beneficiario o la prolungata incapacità professionale.

Al cambio beneficiario è, altresì, assimilato il caso in cui la domanda di sostegno è presentata, da un soggetto persona fisica/ditta individuale, in nome proprio ma per conto di costituende forme societarie che si andranno a costituire in seguito al finanziamento della proposta progettuale presentata. In questa ipotesi, dopo la costituzione della nuova società, che avrà un nuovo

² Tra gli obblighi dei beneficiari: "Comunicare agli organi preposti ai controlli, ovvero Settore competente del Dipartimento e Responsabile di Misura, con almeno 20 giorni di anticipo, data di inizio e sede di svolgimento delle azioni formative ed informative finanziate. La tardiva o mancata comunicazione dell'inizio dell'attività corsuale agli organi deputati al controllo comporterà la non ammissibilità della spesa, se non a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione".

CUA/P.IVA, si dovrà procedere all'apertura di un nuovo fascicolo aziendale cui sarà agganciata la domanda di sostegno attraverso la procedura di cambio beneficiario.

Con la fattispecie di "variante beneficiario" un nuovo soggetto subentra nella realizzazione degli investimenti purché, fermo restando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità - ivi compresi i criteri di selezione - questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Si ricorda che in caso di circostanze eccezionali, la richiesta di variante deve essere preceduta dalla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 secondo cui "I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo".

La richiesta di cambio beneficiario dovrà essere inoltrata dal cessionario, a mezzo PEC, al competente settore del Dipartimento Agricoltura, ed essere corredata da una relazione esplicativa che dia evidenza delle motivazioni poste a base subentro; del rispetto delle condizioni di ammissibilità e del mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dall'amministrazione regionale nonché della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta. La relazione dovrà, altresì, dare evidenza delle eventuali variazioni al crono programma delle attività. Alla richiesta dovranno, infine, essere allegate le dichiarazioni di mantenimento degli impegni e obblighi assunti dal cedente.

Si precisa che, ad esclusione dei casi di subentro per circostanze eccezionali e situazioni di fusione/incorporazione, qualora il cedente abbia richiesto ed ottenuto somme in anticipo da parte della Regione, il subentro potrà essere autorizzato a condizione della previa dimostrazione che tali somme siano state già spese per la realizzazione del progetto nonché rendicontate e verificate dai controllori con esito positivo nonché rimborsate dall'OP al cedente. Il subentro sarà, pertanto, autorizzato per la quota parte di investimento residuo (quota di investimento – quota di contributo pubblico corrispondente e relative percentuali), di cui sarà data evidenza da parte del CdR nella comunicazione sopra citata. In alternativa a quanto sopra, al fine di garantire la Regione Calabria per l'anticipo non speso, potrà essere esibita un'appendice di polizza con la quale la garanzia è trasferita in capo al cessionario.

Gli uffici regionali avviano, con riferimento al nuovo soggetto, la verifiche circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione) nonché le verifiche sul Registro Aiuti di Stato (cumulo De Minimis; visura Deggendorf su eventuali aiuti illegali, etc) e nel caso accertino la sussistenza di tali condizioni, concludono positivamente la pre-istruttoria, redigendo apposita

check-list e conseguente decreto di subentro/cambio beneficiario da comunicarsi, a mezzo Pec, alle parti interessate.

La richiesta di subentro che non dia evidenza della rendicontazione e verifica dell'anticipo ricevuto, oppure che non sia corredata dall'appendice di polizza, sarà rigettata dalla Regione Calabria per irricevibilità.

Il subentrante dovrà conseguentemente formalizzare nel sistema SIAN la domanda di cambio beneficiario, nei precisi termini con cui è stata autorizzata, corredata da tutta la documentazione presentata (istanza, relazione tecnica e allegati, esito istruttorio regionale e relativi allegati) comprese le evidenze delle PEC trasmesse agli uffici regionali nonché ricevute dai medesimi.

L'amministrazione procederà, infine, alla notifica della lettera di concessione al Cessionario subentrante.

La documentazione relativa al cambio beneficiario, così come autorizzata, dovrà, a cura del Centro di Responsabilità, essere archiviata elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno regionale SIAT nonché utilizzata al fine di procedere, ove pertinente, ai conseguenti aggiornamenti del Registro Nazionale Aiuti di Stato e CUP.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti, compresa la condizione della mancata spesa e rendicontazione delle somme erogate quale anticipo, la Regione comunica con Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro, e le modalità per attivare l'eventuale ricorso, e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

2.3. CAMBIO LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Con tale fattispecie di variante viene modificata solamente la localizzazione dei sotto-interventi: non varia in alcun modo il contenuto del piano degli investimenti ovvero il cambio non comporta:

- la modifica nei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- la modifica nella percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta;
- la modifica dell'opera approvata che deve rimanere immutata garantendo l'efficacia, l'efficienza della spesa e la certezza del rispetto dei tempi di realizzazione.

La richiesta può essere presentata solo in presenza di un Atto di Concessione della domanda di sostegno di riferimento e può intervenire fino alla presentazione della domanda di saldo.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo, ove lo stesso è stato installato, ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve fare preventiva

richiesta - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - agli uffici regionali che possono o meno autorizzare lo spostamento.

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio della nota di ammissione.

Anche per il cambio localizzazione dovranno essere rispettate le procedure sopra citate.

La richiesta, da inoltrarsi via Pec al Settore competente, dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa circa le motivazioni poste a base del cambio nonché il mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dall'amministrazione regionale e della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta. La relazione, unitamente alla cartografia contenente la nuova ubicazione degli interventi, dovrà, altresì, dare evidenza delle eventuali variazioni al crono programma delle attività. Ove pertinente, dovranno essere trasmessi i nuovi titoli di possesso.

Gli uffici, previa istruttoria preventiva, si determineranno attraverso una nota nella quale notificheranno, a mezzo PEC, gli esiti al richiedente. Nella comunicazione verrà, infine, data evidenza della necessità di inserire la richiesta di variante sul sistema Sian.

In fase di verifica della domanda di pagamento, il controllore procederà ad accertare la coerenza tra quanto attuato dal beneficiario e la variante approvata.

La documentazione relativa al cambio localizzazione, così come autorizzata, dovrà, a cura del Centro di Responsabilità, essere archiviata elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno regionale SIAT nonché utilizzata al fine di procedere, ove pertinente, ai conseguenti aggiornamenti del Registro Nazionale Aiuti di Stato e CUP.

2.4. VARIANTI PER RIBASSO D'ASTA

La variante per ribasso d'asta non deve essere intesa come una opzione che consente il riutilizzo delle economie da ribasso. I motivi che possono giustificare l'adozione di una variante rimangono solo ed esclusivamente quelli previsti dal codice degli appalti. Se a seguito di uno di questi motivi l'Ente approva una variante, e se il finanziamento di tale variante comporta l'utilizzo delle economie di gara, ai fini del SIAN si ha una "variante progetto".

La "variante per ribasso d'asta" non è quindi assimilabile o alternativa alla variante progetto del codice degli appalti ma aggiuntiva e deve, pertanto, essere considerata come un adempimento tecnico diretto ad allineare, entro e non oltre la presentazione del saldo, il quadro economico finale

del progetto esecutivo, così come definitivamente fissato in seguito all'aggiudicazione oppure in seguito all'eventuale approvazione di una variante.

Tale fattispecie di Variante deve essere attivata per i progetti presentati sia da Enti Pubblici che da Organismi di diritto pubblico, che hanno l'obbligo di rispettare il codice degli appalti.

Ci si riferisce ai casi in cui l'Ente/Organismo pubblico, per realizzare un progetto, indice Bandi di Gara che al termine della procedura vengono in genere assegnati al miglior prezzo/servizio.

Pertanto, una domanda presentata con importi di spesa dichiarati per i vari interventi, può essere aggiudicata con ribassi che possono superare la soglia dei parametri definiti nella predisposizione del bando.

Poiché l'aggiudicazione della gara avviene in genere successivamente alla data di concessione del progetto, tale tipo di variante deve essere consentita per sostituire gli importi di spesa, dichiarati prima della gara, con quelli riportati nell'aggiudicazione della gara della ditta aggiudicataria.

La richiesta di questa variante deve intervenire prima della presentazione della domanda di saldo ed è presupposto per la corretta istruttoria della domanda di pagamento.

La richiesta, da inoltrarsi via Pec al Settore competente, dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa delle procedure succedutesi nell'affidamento dei lavori/servizi e forniture, unitamente al quadro di raccordo delle singole voci di costo rispetto alla domanda di sostegno – al quadro economico del progetto aggiudicato nonché al quadro finale dei lavori/servizi e forniture realizzato.

Gli uffici, previa istruttoria preventiva, si determineranno attraverso una nota, eventualmente comprensiva di una rettifica/integrazione del quadro di raccordo, in cui sono comunicati, a mezzo PEC, gli esiti al richiedente. Il caricamento della variante sul sistema Sian dovrà avvenire nei precisi termini con cui è stata autorizzata e dovrà essere corredata da tutta la documentazione presentata.

Il contributo verrà, pertanto, proporzionalmente ridotto delle economie generate dal ribasso d'asta che torneranno nella disponibilità dell'amministrazione concedente.

La documentazione relativa anche a questa variante, così come autorizzata, dovrà, a cura del Centro di Responsabilità, essere archiviata elettronicamente nel fascicolo beneficiario del sistema interno regionale SIAT nonché utilizzata al fine di procedere, ove pertinente, ai conseguenti aggiornamenti del Registro Nazionale Aiuti di Stato e CUP.

In fase di verifica della domanda di pagamento, il controllore procederà ad accertare la coerenza tra la variante approvata e le opere realizzate e rendicontate.

Sanzioni ex art. 63 del Regolamento UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento UE n. 809/2014 e ss.mm.ii., i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'art. 48 dello stesso Regolamento UE.

A seguito dell'esame della domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario, vengono stabiliti gli importi ammissibili al sostegno e si determinano:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10% si applica una sanzione, nella forma di una riduzione, all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

La **percentuale di scostamento (X%)** tra l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (**A**) e l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (**B**) viene determinata dalla seguente formula:

$$X\% = 100 * (A - B) / B$$

Se $X > 10\%$ la sanzione applicabile sarà pari ad A-B e, pertanto il **contributo erogabile (CE)** sarà:

$$CE = B - (A - B)$$

Non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se viene accertato altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49 del Regolamento UE n. 809/2013 e ss.mm.ii..

